

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1171 del 10/03/2021
Oggetto	D.LGS. 152/2006 e D.M. 31/2015. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA", PRESENTATO DALLA SOCIETA' ENI REWIND S.P.A., RELATIVAMENTE ALLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE RINVENUTA NELL'AREA DELL'EX PUNTO VENDITA CARBURANTI n. 02695 , UBICATO IN VIA ROMA n. 61 IN COMUNE DI RIVERGARO (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1162 del 08/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci MARZO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. 152/2006 e D.M. 31/2015. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA", PRESENTATO DALLA SOCIETA' ENI REWIND S.P.A., RELATIVAMENTE ALLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE RINVENUTA NELL'AREA DELL'EX PUNTO VENDITA CARBURANTI n. 02695 , UBICATO IN VIA ROMA n. 61 IN COMUNE DI RIVERGARO (PC).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- il D.M. n. 31 del 12/02/2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (SAC);
- la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra la Regione Emilia Romagna, l'Arpa e la Provincia di Piacenza per lo svolgimento anche delle funzioni relative alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 e seguenti) e oggetto di successivi rinnovi;

Visto:

- le Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0029706 del 18/11/2014);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 484 del 04/05/2015, relativa all'approvazione della "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati", così da consentire il relativo utilizzo a supporto dell'analisi di rischio;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 21/12/2015, relativa all'approvazione delle "Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica";
- la Banca Dati ISS-INAIL per l'analisi di rischio (aggiornamento marzo 2018) ed il relativo Documento di supporto;
- la Linea Guida SNPA n. 17/2018 relativa alla "Procedura operativa per la valutazione e l'utilizzo dei dati derivanti da misure di gas interstiziali nell'analisi di rischio dei siti contaminati";

Ricordato che:

- con lettera prot. n. 335P del 18/10/2018 (prot. Arpa n. 16530 del 19/10/2018), la Società ENI ai sensi del D.M. n. 31/2015 e dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06, in qualità di soggetto non responsabile, aveva comunicato:

- la potenziale contaminazione nell'area del proprio Punto vendita carburanti n. 02695 ubicato in via Roma, n. 61 in Comune di Rivergaro;
 - l'avvio delle operazioni di prevenzione consistenti nella rimozione di terreno potenzialmente contaminato;
- con lettera prot. n. 16840 del 25/10/2018 la Struttura (oggi Servizio) Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza aveva chiesto, ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs. 152/06, alla Società ENI, di fornire eventuali elementi utili di cui a conoscenza ai fini dell'identificazione del responsabile della contaminazione;
 - con rapporto prot. 18805 del 06/12/2018 il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza concludeva asserendo che *"alla luce di quanto sopra esposto e dalle analisi eseguite dal laboratorio mobile presente in cantiere si conferma la presenza di terreno contaminato fuori dal confine dell'area del punto vendita"*;
 - con comunicazione prot. n. 10955 del 22/01/2019 il SAC dell'Arpae di Piacenza aveva chiesto alla Società ENI di informare circa le operazioni di messa in sicurezza eseguite e come intendeva procedere in relazione ai terreni contaminati che non era stato possibile rimuovere;
 - con lettera prot. n. 710-2019LT del 03/07/2019 (prot. Arpae n. 106542 del 08/07/2019) la Società Syndial S.p.a., mandataria di ENI S.p.a., aveva comunicato l'intenzione di:
 - attivare il monitoraggio periodico delle matrici ambientali entro 31/07/2019;
 - avviare la campagna di indagini per la definizione del modello concettuale del sito entro il 30/09/2019;
 - con lettera prot. n. 1103-2019 del 08/10/2019 (prot. Arpae n. 154806 del 09/10/2019) la Società Syndial S.p.a., mandataria di ENI S.p.a., aveva trasmesso il documento "Relazione di accertamento della qualità ambientale, risultati della caratterizzazione preliminare e proposta di indagine integrativa ai sensi del DM 31/15" consistente nella realizzazione di sondaggi da attrezzare a piezometri e con sonda per il monitoraggio dei soil-gas;
 - con la comunicazione prot. n. 166348 del 29/10/2019 il SAC dell'Arpae di Piacenza, a riscontro della suddetta nota della Syndial S.p.a. dell'08/10/2019, aveva fatto presente che risultava opportuno:
 - installare, a monte idrogeologico del punto vendita in oggetto, due piezometri la cui posizione doveva essere concordata con il Comune di Rivergaro e il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza;
 - procedere, oltre al già proposto monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, anche alla misurazione dei principali parametri idrogeologici in modo tale da ottenere un quadro sufficientemente rappresentativo della direzione di falda nel tempo;

con la citata comunicazione prot. 166348 del 29/10/2019, in merito alla proposta di Syndial S.p.a. di voler effettuare le sonde per il monitoraggio dei soil-gas, era stata anche ricordata l'applicazione della DGR n. 484/2015;

- con nota prot. n. 671-2019 del 20/11/2019 (prot. Arpae n. 180431 del 22/11/2019), la Società ENI Rewind, mandataria di ENI S.p.a., aveva trasmesso, a riscontro della suddetta nota Arpae n.

166348 del 29/10/2019, il documento "Aggiornamento della proposta di indagini integrative";

Atteso che con lettera prot. n. 2678-2020-PVR-LT del 12/11/2020 (prot. Arpae n. 165159 del 16/11/2020) la Società ENI Rewind aveva trasmesso il documento "**Analisi di Rischio sito specifica e richiesta di chiusura del procedimento ambientale**";

Ricordato che:

- con la comunicazione prot. n. 170817 del 25/11/2020, il SAC dell'Arpae di Piacenza aveva formulato alcune osservazioni rispetto alla suddetta documentazione presentata e richiesto apposite integrazioni;
- con la stessa nota prot. n. 170817 del 25/11/2020 l'Arpae SAC di Piacenza aveva altresì informato, la Società ENI, che non poteva essere condivisibile la richiesta di chiusura del procedimento ambientale e di mantenere comunque in funzione l'attività di monitoraggio dei soil-gas;
- con lettera prot. n. 4009-2020-PVR del 11/12/2020 (prot. Arpae n. 180483 del 14/12/2020), la Società ENI Rewind ha riscontrato la comunicazione prot. n. 170817 del 25/11/2020 del SAC dell'Arpae di Piacenza;

Rilevato che:

- il medesimo documento "Analisi di rischio sito-specifica" contiene:
 - la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite;
 - l'analisi di rischio sito-specifica comprensiva della definizione della Concentrazione Soglia di Rischio (CSR);
- i risultati delle attività di caratterizzazione condotte all'interno del sito ex PV 02695, hanno evidenziato:
 - per la matrice suolo profondo il superamento, per il parametro idrocarburi pesanti **C>12**, delle CSC con riferimento alla colonna A di Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
 - nel comparto saturo i superamenti delle CSC per i parametri **C<12** e **C>12** con riferimento alla colonna A di Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
 - per la matrice acque sotterranee:
 - il superamento, nella campagna di luglio 2020, nel piezometro PZ2 (PoC), per il parametro **Piombo**, delle CSC con riferimento alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06;
 - il superamento, nella campagna di dicembre 2018 e novembre 2019, nel piezometro PZ3, per il parametro **Cloroformio** con riferimento alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 (superamento non più riscontrato nelle successive sei campagne di monitoraggio condotte da dicembre 2019 a ottobre 2020);

- i risultati delle indagini condotte all'esterno del sito ex PV 02695 hanno evidenziato la conformità dei parametri ricercati alle CSC di Tabella 1 – colonna B – dell'Allegato V alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/06
- la suddetta Analisi di Rischio:
 - è stata eseguita facendo riferimento ad un utilizzo residenziale dell'area in argomento, considerando il solo scenario di esposizione "inalazione di vapori outdoor"
 - relativamente al parametro idrocarburi pesanti (C>12), riscontrati nel suolo profondo, non ha valutato lo scenario di inalazione vapori outdoor in quanto la "Banca Dati ISS/INAIL" (aggiornamento marzo 2018), definisce tali frazioni di idrocarburi pesanti come "non volatili". La conclusione cui perviene la suddetta valutazione del rischio prevede che, per gli idrocarburi costituiti da catene C>12 (quali sostanze non volatili), non risulta possibile applicare il calcolo della concentrazione soglia di rischio (CSR) in quanto può essere escluso a priori il rischio associato alla volatilizzazione. In relazione al caso in esame, le **Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)**, risulterebbero pertanto le concentrazioni massime riscontrate nel suolo, indicate nella Tabella 6.2 del richiamato documento "Analisi di Rischio sito specifica", e di seguito riportate:

Matrice	Parametro	Concentrazione rilevata (CRS) (mg/kg)	Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) (mg/kg)
Suolo profondo	Idrocarburi pesanti (C>12)	270	270

- relativamente al rischio inerente le acque di falda, ha previsto il rispetto dei valori di riferimento (CSC) per le acque sotterranee direttamente ai PoC, individuati nei piezometri Pz1, Pz2 e Pz5;

Dato atto che la conferenza di servizi, convocata con nota Arpa prot. n. 183438 del 17/12/2020, ha concluso i propri lavori in data 07/01/2021, come da verbale in atti:

- ritenendo non condivisibile la richiesta di ENI di chiusura del procedimento ambientale;
- pervenendo all'espressione di un parere favorevole all'approvazione del documento "Analisi di Rischio sito-specifica" con riferimento al modello concettuale considerato (recettori residenziali outdoor e commerciali indoor) e limitatamente alla determinazione della CSR per il parametro C>12, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. il proseguimento della campagna di monitoraggio dei soil-gas (per i parametri Btexas, C<12) la quale dovrà essere attuata secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.1 delle Linee guida SNPA (indicazioni sul numero di campagne di misura) in cui viene specificato che dovranno essere previste "almeno 4 campagne (rappresentative della stagionalità di un anno) per l'esclusione del percorso di volatilizzazione (confronto con i valori soglia)";
 2. l'attuazione del monitoraggio delle acque sotterranee per la durata di un anno ai fini della conferma del rispetto ai PoC, per i parametri ricercati, delle CSC con riferimento al D.M. 31/2015 e alla Tabella 2 dell'Allegato V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
 3. in caso di modifica del modello concettuale del sito e/o dei recettori presenti dovrà essere effettuata una nuova valutazione del rischio;

4. durante il monitoraggio dei soil gas codesta Società, qualora intenda utilizzare fiale aperte o rigenerate, dovrà aver cura di fornire (al Servizio Territoriale dell'Arpae), in occasione dei contraddittori, il cromatogramma di bianco relativo al lotto delle fiale in utilizzo per la verifica dell'eventuale presenza di picchi di solventi);

Ricordato che, nell'ambito della stessa conferenza di servizi del 07/01/2021, come da verbale in atti, il Comune di Rivergaro ha precisato che è intenzione dello stesso Comune destinare tale area parte a parcheggio pubblico e parte a verde pubblico;

Ritenute condivisibili le valutazioni effettuate dalla conferenza di servizi e che vi siano, pertanto, le condizioni per approvare ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. n. 31/2015 il documento "Analisi di Rischio sito-specifica", trasmesso dalla società ENI Rewind S.p.a. con nota prot. n. 2678-2020-PVR-LT del 12/11/2020 (prot. Arpae n. 165159 del 16/11/2020);

Ricordato che, in relazione alle risultanze dell'analisi di rischio, i terreni potenzialmente contaminati presenti nel sito ed eccedenti le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), ma con concentrazioni inferiori o pari alle suddette Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), potranno quindi permanere nel suolo senza arrecare rischio per i recettori presi in esame, fin tanto che verrà mantenuto inalterato lo scenario di esposizione considerato dalla suddetta analisi di rischio;

Verificato che la Società ENI S.p.a. ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori, pari a €. 379,00 previsti al punto 12.8.5.5 "Progetto di bonifica per interventi con procedura semplificata (DM 31/2015) – punti vendita carburante" di cui al vigente "Tariffario delle prestazioni Arpae";

Preso atto che il presente provvedimento non comporta spese né riduzioni di entrata;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visti:

- la L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 56/2014, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di approvare:

- ai sensi del D.M. n. 31/2015 e del D.Lgs. n. 152/2006, il documento "**Analisi di Rischio**", relativo al sito denominato "Punto vendita n. 02695", ubicato in via Roma, n. 61 in Comune di Rivergaro, documento trasmesso dalla società ENI Rewind S.p.a., con nota prot. n. 2678-2020-PVR-LT del 12/11/2020 (prot. Arpae n. 165159 del 16/11/2020), nel rispetto delle seguenti precisazioni:
 - a) il proseguimento della campagna di monitoraggio dei soil-gas (per i parametri Btexs, C<12) la quale dovrà essere attuata secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.1 delle

Linee guida SNPA (indicazioni sul numero di campagne di misura) in cui viene specificato che dovranno essere previste *“almeno 4 campagne (rappresentative della stagionalità di un anno) per l’esclusione del percorso di volatilizzazione (confronto con i valori soglia)”*;

- b) l’attuazione del monitoraggio delle acque sotterranee per la durata di un anno ai fini della conferma del rispetto ai PoC, per i parametri ricercati, delle CSC con riferimento al D.M. 31/2015 e alla Tabella 2 dell’Allegato V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
 - c) in caso di modifica del modello concettuale del sito e/o dei recettori presenti dovrà essere effettuata una nuova valutazione del rischio;
 - d) durante il monitoraggio dei soil gas codesta Società, qualora intenda utilizzare fiale aperte o rigenerate, dovrà aver cura di fornire (al Servizio Territoriale dell’Arpae), in occasione dei contraddittori, il cromatogramma di bianco relativo al lotto delle fiale in utilizzo per la verifica dell’eventuale presenza di picchi di solventi).
- la **Concentrazione Soglia di Rischio (CSR)**, relativamente alla matrice suolo profondo, contenuta nella Tabella 6.2 del richiamato documento **“Analisi di Rischio”** e di seguito riportata:

Matrice	Parametro	Concentrazione rilevata (CRS) (mg/kg)	Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) (mg/kg)
Suolo profondo	Idrocarburi pesanti (C>12)	270	270

2. l’invio del presente Atto a:

- ENI Rewind S.p.a.;
- ENI Refining & Marketing S.p.a.
- Comune di Rivergaro;
- Dipartimento di Sanità Pubblica dell’A.U.S.L. di Piacenza;
- Servizio Territoriale dell’Arpae di Piacenza;
- Prefettura di Piacenza.

firmata digitalmente dalla Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.